

## 4. IL NUOVO STATUTO

### 4.1. Le scelte di autonomia


A seguito delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, il progetto di rinnovamento istituzionale di Regione Lombardia è stato pensato attorno a tre pilastri tra loro integrati:

- l'adeguamento dello Statuto;
- la riforma del Regolamento del Consiglio regionale;
- la riforma della legge elettorale.

Questa legislatura ha visto realizzarsi, con ampio consenso bipartisan, la riforma dello Statuto regionale, non a caso significativamente intitolato «Statuto di autonomia», a prefigurare la disponibilità dell'assetto organizzativo della Regione ad accogliere le innovazioni che saranno introdotte *ex artt.* 116 e 119 Cost. e, ad integrazione di questo, il Regolamento generale del Consiglio (Regolamento interno 9 giugno 2009, n. VIII/840).

In parallelo si è avviata una riflessione sulla legge elettorale, destinata a essere sviluppata nella prossima legislatura, che dovrà, tra gli altri aspetti, garantire la rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali, ai sensi dell'art. 12.4 dello Statuto.

Il nuovo Statuto di autonomia è entrato in vigore il 1° settembre 2008. Se, come noto, il carattere più evidente della riforma costituzionale del 2001 è rappresentato dalla diversa distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regione con un rapporto più favorevole alle istituzioni regionali, la scelta di rafforzare il ruolo delle Regioni è stata compiuta anche attraverso un nuovo ruolo normativo degli Statuti regionali, i quali non sono più oggi adottati con legge statale, bensì con legge regionale rinforzata. Gli Statuti sono diventati quindi una fonte regionale a tutti gli effetti in cui si iscrive e incardina l'intero ordinamento regionale e in cui trova la sua migliore espressione l'autonomia che, *ab origine*, la Costituzione ha inteso riconoscere alle Regioni. Inoltre lo Statuto diventa una fonte essa stessa di autonomia così come, del resto, sottolinea la denominazione dello Statuto lombardo.

Dal punto di vista dei contenuti, lo Statuto ha provveduto a razionalizzare elementi della forma di governo affermatasi, di fatto, all'interno della Regione successivamente all'introduzione dei principi di elezione diretta del Presidente e di scioglimento immediato del Consiglio in caso di cessazione dalle funzioni del Presidente (l. cost. 1/1999; Caravita di Toritto, 2004). La conferma di tale scelta è un segnale della consapevolezza dell'importanza, ai fini della stabilità e dell'efficacia dell'azione regionale, di un indirizzo politico certo e della garanzia dei tempi per i procedimenti legislativi. Peraltro, l'opera di revisione statutaria si è fatta carico di armonizzare il principio di investitura diretta del Presidente con l'esigenza di garantire al Consiglio regionale un ruolo nell'elaborazione degli indirizzi politici interni all'amministrazione regionale, attraverso un rafforzamento dei poteri di indirizzo e controllo sull'attività della Giunta (art. 14.1), sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali (art. 14.2) (  cfr. par. 8.2 Area Istituzionale).

A questo rafforzamento dei poteri del Consiglio ha fatto riscontro un'accentuazione del ruolo del Presidente all'interno della Giunta, che si pone oggi in una posizione di

netta preminenza nei confronti degli altri componenti dell'esecutivo (Conz, 2008). Il disegno istituzionale tracciato nello Statuto permette così di prefigurare una dialettica chiara e facilmente percepibile tra Presidente e Consiglio, a tutto vantaggio della possibilità, garantita agli elettori, di intervenire in sede elettorale evidenziando la responsabilità politica di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda la potestà normativa, accanto ai procedimenti legislativi ordinari (artt. 34-37), la cui iniziativa appartiene a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno 5.000 elettori, a ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali (in numero non inferiore a 5 o con popolazione complessiva di almeno 25.000 elettori), il nuovo Statuto introduce dei procedimenti legislativi speciali (artt. 38-40). Si tratta di procedimenti non ordinari che prevedono l'iniziativa di particolari soggetti o materie la cui disciplina viene regolata mediante apposite disposizioni. In particolare è prevista una speciale procedura consiliare per l'approvazione della legge comunitaria: il progetto è presentato annualmente dal Presidente della Regione e approvato dall'assemblea nell'ambito di una specifica sessione, con la garanzia di una piena informazione e di una diretta partecipazione del Consiglio alle attività di adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario (art. 39) (☞ cfr. par. 2.4 Area Istituzionale).

L'art. 40 consente, poi, di disporre il riordino normativo di una materia determinata. Nella procedura di adozione di questa legge si prevede il coinvolgimento sia del Consiglio regionale che del Presidente della Giunta. Al Consiglio è attribuito il potere di disporre il riordino normativo, individuando gli atti da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi per la stesura della legge di riordino. È compito del Presidente della Giunta, invece, elaborare la relativa proposta di legge redatta in articoli che, dopo il passaggio in commissione, è approvata dall'assemblea con la discussione generale e la sola votazione finale.

Infine, all'art. 38, si prevede che le proposte di iniziativa dei consigli comunali e provinciali rappresentanti la maggioranza degli elettori, sulle quali non sia stata presa alcuna decisione dopo sei mesi dalla presentazione, siano sottoposte all'esame del Consiglio nella prima seduta successiva, e che su di esse il Consiglio stesso è impegnato a deliberare con precedenza su ogni altro argomento; disposizione da cui traspare la volontà di riservare una sorta di corsia preferenziale all'iniziativa legislativa di soggetti istituzionali.

Allo stesso modo lo Statuto si è preoccupato di definire le linee di organizzazione della macchina amministrativa regionale, confermando come principio generale il metodo della distinzione tra politica e amministrazione nella gestione delle funzioni regionali (art. 49). Si è così distinto nettamente tra responsabilità politiche degli organi di vertice dell'amministrazione cui spetta un potere di indirizzo e di controllo nei confronti degli apparati burocratici, e responsabilità amministrativa e gestionale dei dirigenti, destinati a essere valutati sulla base dei risultati conseguenti in una logica di efficacia (conseguimento degli obiettivi) ed efficienza (razionalità nell'utilizzo delle risorse a disposizione) (art. 58) (Malo, 2008). Vale solo la pena di ricordare che, proprio su questo punto, la Corte costituzionale, nella decisione 6/2007, aveva prefigurato un progressivo blocco della legislazione di quelle Regioni che non avessero provveduto ad adeguare i propri statuti non solo alla l. cost. 1/1999, ma anche alle modifiche nell'organizzazione dei pubblici uffici intervenute negli ultimi anni. Responsabilità politica e responsabilità amministrativo-gestionale, in sintesi, vengono chiaramente separate, in una prospettiva di facilitazione dei meccanismi per fare valere ciascun tipo di responsabilità (Mangia, 2009).

Da un altro punto di vista, l'impianto istituzionale delineato dal nuovo Statuto si segnala per il fatto di ridefinire il sistema di consultazioni tra Regione e autonomie

infraregionali attraverso l'istituzione del *Consiglio delle autonomie locali* (CAL), in una prospettiva di razionalizzazione e di ridefinizione dei meccanismi consultivi già prefigurati dalla l.r. 1/2000 in relazione al riordino del sistema delle autonomie (cfr. par. 4.4 Area Istituzionale).

Allo stesso modo, Regione Lombardia ha fatto propria la scelta, imposta dal principio di rigidità statutaria, di dotarsi di un organo di garanzia, la *Commissione garante dello Statuto* (artt. 59-60) cui spetta il compito di esprimersi, attraverso pareri, sulla conformità allo Statuto di ogni legge approvata dal Consiglio su richiesta del CAL, della Giunta o di frazioni dell'Assemblea regionale. A questo proposito non va dimenticato che la funzione della Commissione garante dello Statuto, laddove esprime pareri, anche superabili dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, può risultare estremamente significativa al fine di rendere più democratico il procedimento legislativo regionale, anche in vista della comprensione delle ragioni che hanno condotto all'approvazione della legge.

## 4.2. Gli elementi qualificativi della Regione

Tra le novità dello Statuto lombardo, vi è senz'altro da annoverare l'attenzione dedicata nel Titolo I (artt. 1-11) ai principi generali che, pur non avendo valore giuridico vincolate come sottolineato dalla Corte costituzionale nelle decisioni 372, 378 e 379 del 2004 (Gallo, 2004 e Apostoli, 2008), rappresentano pur tuttavia il «catalogo» dei valori in cui la comunità lombarda vuole riconoscersi.

L'art. 2, in particolare, prevede che, nell'ambito delle sue competenze, la Regione:

- attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase;
- tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
- sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona, e opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza ed equa retribuzione;
- riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale;
- promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
- persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio;
- promuove le iniziative necessarie a rendere effettive la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine;
- promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie;
- riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale. Conseguentemente ne agevola l'attività in co-

- stante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali; promuove la responsabilità sociale delle imprese;
- riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo;
  - tutela l'ambiente e preserva le risorse naturali, anche a garanzia delle generazioni future;
  - tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia;
  - garantisce la tutela del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore;
  - promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini;
  - promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità;
  - promuove politiche volte a garantire il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione.

Tra tali principi una menzione particolare merita il riconoscimento, previsto dall'art. 2.1, della persona in quanto tale (con significativa utilizzazione di questa espressione) e dei suoi diritti, che stabilisce espressamente il riconoscimento della persona umana come fondamento della comunità regionale, con l'individuazione, perciò di un elemento essenziale e perenne che esplicita la tensione dello Statuto come carta costituzionale regionale.

Nei commi successivi (art. 2.4) vi è poi la declinazione di una serie di diritti e di libertà che, pur muovendosi, ovviamente, nel quadro costituzionale nazionale, integrano in modo significativo la previsione contenuta nell'art. 2 Cost., per esempio per ciò che concerne il diritto alla vita, la libertà religiosa e il diritto alla sicurezza.

D'altro canto, se si ritiene che il fondamento della convivenza, e perciò delle Carte costituzionali e degli Statuti regionali, non possa che essere la persona, evidentemente il catalogo dei diritti fondamentali non può ritenersi un catalogo chiuso, con una enumerazione tassativa, perché l'esplicazione della persona e la sua tutela, in relazione alle novità delle situazioni sia giuridiche che di fatto, richiedono progressivamente un adeguamento di detto catalogo.

Come è stato osservato (Mangia, 2009), nel momento in cui lo Statuto pone la persona e la sua dignità come primo elemento di qualificazione della Regione, non si limita a fare una declamazione di principio, bensì pone un valore di fondo che ha tutta una serie di conseguenze ordinamentali e organizzative. Per esempio, la centralità della persona diventa qualcosa di concreto nel momento in cui si riconosce in termini generali che «nell'ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è assicurata la libertà di scelta del cittadino a parità di condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali» (art. 46.6) (cfr. focus Botturi, *Persona e democrazia nello Statuto di Regione Lombardia*).

### 4.3. Il principio di sussidiarietà e la promozione della partecipazione

Come è noto, il principio di sussidiarietà, anticipato a livello di legislazione ordinaria dalla l. 59/1997, ha trovato formale riconoscimento nell'art. 118.4 Cost. per cui «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Da una lettura congiunta con l'art. 118.1 Cost., che definisce il principio di sussidiarietà in senso verticale, si evince come l'esercizio delle funzioni pubbliche debba essere esercitato attraverso soluzioni che siano più vicine ai cittadini, favorendo ogni forma di iniziativa degli stessi o delle loro aggregazioni e comunque attribuendo con legge ai vari Enti locali le funzioni amministrative di propria competenza, partendo dal Comune, risalendo poi alla Provincia e riservando la competenza alla stessa Regione solo quando sia necessario tutelare le esigenze unitarie.

Tale premessa appare fondamentale per poter comprendere appieno la portata innovatrice di un tale principio, e in particolare dell'art. 118.4 Cost. recentemente preso in esame anche dalla Sezione del Consiglio di Stato, che ha affermato che esso «sancisce e conclude un percorso di autonomia non più collegato al fenomeno della entificazione, ma correlato più semplicemente alla società civile e al suo sviluppo democratico a livello quasi sempre volontario» (parere 1440/2003).

La Regione Lombardia ha anticipato le previsioni costituzionali: come noto, infatti, il principio di sussidiarietà, nella sua duplice accezione, ha ampiamente ispirato la produzione normativa e l'azione di governo della Regione, e può essere considerato uno dei cardini del modello di governo lombardo (Brugnoli e Vittadini, 2008). Sul piano legislativo possono per esempio essere ricordate, oltre alla originaria l.r. 1/2000 sul riordino del sistema delle autonomie, nel corso della VIII legislatura le leggi regionali 5/2006 sui servizi alla persona e alla comunità, 22/2006 sul mercato del lavoro, 25/2006 sulle politiche contro la povertà, 1/2007 sugli strumenti di competitività per le imprese, 19/2007 sul sistema educativo e di istruzione e formazione e 3/2008 sul governo della rete dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario.

È questo lo scenario da considerare per analizzare le scelte del legislatore statutario lombardo, che ha optato per il richiamo alla nozione di sussidiarietà orizzontale nell'ambito dei principi a cui è dedicato il Titolo I. L'intero art. 3 dello Statuto è, infatti, espressamente riservato alla sussidiarietà. In esso, oltre a un formale riconoscimento delle autonomie locali e funzionali, si legge che «la Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici» con rinvio alla legge regionale per la definizione delle modalità attuative.

La sussidiarietà viene vista al tempo stesso sia come un criterio di organizzazione dei rapporti tra Regione ed Enti locali sia come un principio direttivo dei rapporti tra amministrazione regionale e società, muovendo dal presupposto, ampiamente sperimentato in questi anni, dell'utilità dell'integrazione tra strutture pubbliche e organizzazioni private soprattutto nella gestione dei servizi alla persona in materia di sanità (Lucchina e Zangrandi, 2008), assistenza (Fazzone e Pesenti, 2008) e istruzione (Albonetti e Violini, 2008).

Ne esce un disegno fortemente unitario che prende le mosse dall'idea della centralità della persona e della famiglia, considerate come destinatari dei servizi e delle attività promosse dalle strutture regionali. Viene così espresso un netto favore nei confronti di una cittadinanza di tipo attivo, in cui i cittadini, come singoli o associati, promuovono autonomamente iniziative di interesse generale: iniziative che poi la Regione, sulla base della normativa statutaria, è tenuta a riconoscere, sostenere e, soprattutto, integrare nelle proprie politiche.

Da questo punto di vista, la distinzione tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale viene riassorbita in una visione complessiva del rapporto tra cittadini, Enti locali e governo regionale: nella visione della sussidiarietà come delineata dallo Statuto la società è quindi concepita come un organismo composito ma capace di porsi, in tutta la sua complessità, come interlocutore permanente della Regione e, più in generale, dei diversi livelli di governo. A conferma di ciò, lo Statuto lombardo, unico tra quelli di seconda generazione, assegna un ruolo di rilievo nella delineazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche al sistema delle autonomie funzionali (Camere di commercio e università) e alle autonomie sociali (artt. 3 e 5), riconoscendole come attori della sussidiarietà e, soprattutto, impegnandosi a un principio di coordinamento con queste nello svolgimento delle sue attività istituzionali e nell'esercizio dell'attività legislativa.

Non a caso le stesse autonomie funzionali hanno sottolineato come «l'intreccio fra il principio di sussidiarietà enunciato dall'art. 3 («allocare al livello più prossimo al cittadino lo svolgimento dell'azione amministrativa a loro diretta» e «dare riconoscimento all'azione svolta dalle formazioni sociali») e il principio di adeguatezza e differenziazione, delineato nell'art. 4 dello Statuto sia l'elemento centrale per far in modo che la pluralità dei soggetti riconosciuti (e di cui si vuole valorizzare l'apporto) non si traduca in conflitti istituzionali o in disorganica sovrapposizione di competenze» (Unioncamere 2007, p. 6).

A partire dalla scelta della sussidiarietà viene, infatti, applicato il principio di differenziazione nell'attribuzione delle competenze e verificata preventivamente l'adeguatezza della soluzione individuata rispetto alla domanda dei cittadini.

Se colto in questa prospettiva, però, anche il principio di partecipazione, previsto dallo Statuto all'art. 8, acquista un significato diverso rispetto all'esperienza passata della Lombardia e alla raffigurazione dello stesso principio che si ritrova negli altri statuti regionali. Se in questi la partecipazione viene vista ancora oggi essenzialmente come partecipazione «politica», destinata ad incarnarsi attraverso referendum e consultazioni locali, nel nuovo Statuto lombardo essa è vista come un aspetto essenziale del principio di sussidiarietà, complementare a questo e, in secondo luogo, diventa partecipazione amministrativa, e cioè dei privati, dei gruppi sociali e del sistema delle autonomie al realizzarsi della funzione amministrativa (Mangia, 2008).

Infine, questa nozione di partecipazione, fondata sulla centralità della persona, non può non implicare riconoscimento e promozione della uguaglianza di genere. Ad essa il nuovo Statuto dedica un articolo inserito nel titolo riguardante i principi (art. 11). Anche in questo caso non si tratta di uguaglianza solo nella sfera politica, ma più in generale «nella vita sociale, culturale, economica». Nell'art. 63, istitutivo del Consiglio per le pari opportunità, si ribadisce, infatti, in linea con i più recenti sviluppi della letteratura e delle pratiche di *gender mainstreaming*, che obiettivo dell'azione del Consiglio è operare per la «diffusione della cultura della parità in Lombardia».

Quella della partecipazione, insomma, diventa la formula attraverso cui quel principio di cittadinanza attiva che si richiamava sopra entra nei momenti di definizione e di attuazione delle politiche pubbliche, vuoi attraverso meccanismi istituzionali (innanzi tutto il CAL), vuoi attraverso forme di consultazione più flessibili, destinate a essere attivate dalla Giunta o dal Consiglio, nei procedimenti di sua competenza.

Allo stesso modo, nei «principi sull'amministrazione» (art. 46) lo Statuto recepisce, in anticipo sulla legislazione statale (l. 69/2009), i principi fondamentali di garanzia del procedimento delineati dalla l. 241/1990.

#### 4.4. Le relazioni interistituzionali e il partenariato

L'art. 3 dello Statuto, come detto, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e fa proprio, nell'esercizio dell'attività di governo regionale, il principio della leale collaborazione con lo Stato, con gli Enti locali e con le autonomie funzionali e sociali. Risulta in tal modo chiara ed esplicita la forte sottolineatura e il grande rilievo che lo Statuto lombardo assegna alle autonomie funzionali, con le quali la Regione si impegna a collaborare nella prospettiva di un necessario coinvolgimento nell'attività normativa e amministrativa.

Ciò che lo Statuto della Lombardia fa in modo ancora più originale e spiccato rispetto agli altri Statuti regionali approvati sino ad ora, è dedicare espressamente alle autonomie funzionali e sociali, nella parte intitolata ai principi, un apposito articolo (l'art. 5.1). In esso si dispone che la Regione «riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale» e si stabilisce, conseguentemente, di coordinare la sua azione «legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio».

Ancora una volta, la disposizione valorizza e ribadisce fortemente il nesso tra Regione e ruolo delle autonomie funzionali, e viene posto in capo all'ente regionale il dovere di riconoscere e promuovere le autonomie stesse, fino a coordinare, addirittura, con loro la sua stessa attività di legislazione.

Ben diversamente, e assai più modestamente, si sono espressi sinora gli statuti di altre Regioni che, anche quando nominano espressamente le autonomie funzionali, ovvero dedicano a esse un apposito articolo (il che non sempre avviene) si limitano ad affermare, con formula quasi di stile, che la Regione «valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla propria attività», ovvero, con formula simile, «valorizza il ruolo delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell'esercizio di funzioni amministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività» (art. 16.5, Statuto della Regione Lazio).

In questo contesto si inquadra perfettamente il meccanismo del tutto originale di funzionamento a geometria variabile del Consiglio delle autonomie locali (CAL), previsto dallo Statuto all'art. 54, con una composizione differenziata che, in determinati casi, viene integrata anche con la presenza di rappresentanze delle autonomie funzionali e sociali secondo una prospettiva che si capisce e si giustifica solo all'interno della visione complessiva tra istituzioni e società.

La recente legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali (l.r. 22/2009) ha dettato in concreto la disciplina specifica, anche sotto il profilo del numero e della qualificazione di tali rappresentanze. Il CAL, che entrerà in funzione solo dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della primavera 2010 e che resterà in carica per tutta la legislatura, sarà composto da 45 consiglieri in rappresentanza degli Enti locali (tutti i presidenti di Provincia e i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia; un presidente di Comunità montana e un presidente di Unione di Comuni; 12 sindaci di Comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti e 3 sindaci di Comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti, per un totale di 41 componenti), dai Presidenti dell'UPL, dell'ANCI Lombardia, dell'UNCCEM Lombardia e dell'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).

Il Consiglio esprimerà parere obbligatorio sui progetti di legge di bilancio, di coordinamento della finanza locale e su quelli che conferiscono funzioni amministrative

in via generale agli Enti locali (art. 54.2). Potrà inoltre segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato, anche al fine della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale *ex art. 127.2 Cost.*

Il CAL potrà, inoltre, esprimere parere sul Programma regionale di sviluppo (PRS), sui programmi in materia di innovazione economica e tecnologica, di internazionalizzazione e competitività. In queste materie la composizione del Consiglio dovrà, appunto, essere integrata da ulteriori 15 membri: 2 rappresentanti del mondo delle università, eletti dalla Conferenza regionale dei rettori; 1 rappresentante di centro di ricerca o di comunità tecnico scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori; 2 rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (CIC); il Presidente di Unioncamere Lombardia; 5 presidenti di Camere di Commercio designati da Unioncamere Lombardia; 2 rappresentanti espressi dal tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore e 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.